

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente il disegno di legge di applicazione della legge federale
16 marzo 1955 sulla protezione delle acque dall'inquinamento

(del 28 febbraio 1964)

Onorevoli Signori Presidente e Consiglieri,

Di fronte all'importanza ed all'urgenza di una soluzione legislativa che permetta allo Stato di dettare norme legislative aventi per scopo la protezione delle acque da ogni forma di inquinamento, sia lecito, introduttivamente, formulare alcune considerazioni che diano al problema una impostazione generale.

1. Cause dell'inquinamento

L'inquinamento delle acque è dovuto principalmente al fenomeno dello sviluppo demografico, a quello della industrializzazione, all'impiego crescente e generale nelle economie domestiche delle liscive e dei detergenti, al violento impulso nel settore degli autoveicoli e alla loro manutenzione, all'uso nel settore agricolo di concimi e fertilizzanti chimici, all'aumentato volume dei rifiuti, al non attuato incenerimento degli stessi, alla diminuzione dei deflussi dei corsi d'acqua per i bisogni delle aziende idroelettriche, ai depositi delle immondizie in luoghi che lo sviluppo urbanistico rende vieppiù inadatti.

Accanto alle cause di inquinamento va ricordato il fatto che il consumo d'acqua pro capite è sensibilmente cresciuto anche nel nostro Cantone, come lo dimostra la seguente tabella indicativa stabilita per i principali centri del nostro Cantone.

Da essa risulta che il consumo medio giornaliero in tutto il Cantone Ticino è di circa 530 litri al giorno e per abitante, tenuto unicamente conto dei luoghi in cui è stato possibile ottenere una documentazione pubblicata dalla società svizzera dell'industria del gas e delle acque.

	1962
Lugano	552
Locarno	672
Bellinzona	406
Paradiso	622
Castagnola	503
Chiasso	615

2. La protezione delle acque nel Cantone Ticino : strumenti legali organizzativi e finanziari

L'azione amministrativa in questo settore ha potuto svolgersi finora sulla scorta, principalmente, della legge sanitaria e del relativo regolamento di applicazione, e inoltre di talune disposizioni della legge cantonale sulla pesca e della legge sulla costruzione di strade. Amministrativamente concorrono all'applicazione delle norme legislative tre dipartimenti : costruzioni, economia pubblica, opere sociali. A quest'ultimo è affidata sostanzialmente la protezione delle acque dell'inquinamento con il concorso della commissione cantonale sulla protezione delle

acque, che ha funzione di vigilanza, e del servizio cantonale di protezione delle acque.

A mente delle disposizioni della legge sanitaria la vigilanza sull'igiene del suolo e dell'abitato è commessa ai municipi che possono valersi della collaborazione dei medici delegati e dei vigili sanitari. Sia lecito affermare che gli attuali mezzi legislativi cantonali risultano insufficienti; la struttura organizzativa inadeguata, la funzione dei municipi talora carente, l'ausilio finanziario dello Stato per le opere di canalizzazione estremamente modesto.

3. La legislazione federale

La legge federale sulla protezione delle acque dall'inquinamento reca la data del 16 marzo 1955 ed è entrata in vigore il 1 gennaio 1957. Essa fissa all'articolo 6 la competenza dei cantoni a prendere, sotto la vigilanza della Confederazione, i provvedimenti atti a prevenire l'inquinamento delle acque e a rimediare agli inconvenienti esistenti.

Va osservato che invece di emanare una legge cantonale di applicazione il legislatore ticinese ha inserito nel regolamento di applicazione sull'igiene del suolo e dell'abitato talune norme intese ad applicare le disposizioni più importanti della citata legge federale.

4. Il disegno di legge cantonale d'applicazione della legge federale sulla protezione delle acque dall'inquinamento

L'urgente necessità di un'integrazione delle attuali norme legislative adeguate alle esigenze di un'efficiente protezione delle acque è documentata dai preoccupanti sviluppi del loro inquinamento e da numerosissime situazioni non ulteriormente tollerabili per i gravi inconvenienti igienici ad essi concomitanti.

L'evoluzione del processo degenerativo delle condizioni igieniche, piscicole ed estetiche delle nostre acque si è particolarmente rivelata in tutta la sua gravità negli anni 1961 e 1962, allorchè, a dipendenza dell'anormale siccità si è messa in evidenza, da un lato l'insufficienza dell'approvvigionamento con acqua di numerosi comuni e dall'altro la sollecitazione anormale degli alvei dei corsi d'acqua con acque di rifiuto.

Le fonti di acqua qualitativamente e quantitativamente ineccepibili si stanno facendo sempre più rare; l'insufficienza delle sorgenti per soddisfare il crescente fabbisogno d'acqua obbliga i comuni a fare capo, in misura sempre maggiore, alle acque del sottosuolo ed a quelle dei laghi.

Alcuni popolosi comuni del luganese (Castagnola, Viganello e Paradiso) realizzeranno nei prossimi anni impianti di captazione delle acque del Ceresio per destinarle, previo trattamento di potabilizzazione, all'integrazione della disponibilità degli acquedotti. L'utilizzazione delle acque dei laghi presuppone tuttavia che il loro inquinamento sia arrestato al più presto. Infatti, la potabilizzazione delle acque captate dai laghi stessi è tanto più difficoltosa ed onerosa quanto più avanzato è il processo di alterazione delle acque a causa della continua introduzione di quelle di rifiuto.

La protezione delle acque dall'inquinamento si attua in primo luogo con la depurazione delle acque di rifiuto prima che esse siano scaricate nei recapiti finali costituiti dalle acque aperte o del sottosuolo. La depurazione delle acque di rifiuto consiste nel togliere dalle acque stesse tutte le sostanze solide, liquide o gassose, disciolte o in sospensione, che provocano alterazioni della salubrità, e nel caso delle acque aperte, anche della pescosità delle acque nelle quali sono immesse. Le sostanze non disciolte convogliate dalle acque di rifiuto possono essere asportate mediante procedimenti detti di depurazione meccanica, che consistono nella chiarificazione delle acque di rifiuto per decantazione delle sostanze convogliate (sedimentazione delle materie più pesanti dell'acqua ed affiora-

mento di quelle più leggere). La depurazione meccanica è il modo di depurazione più comunemente praticato, in conformità delle norme legislative in vigore (fosse od impianti di decantazione). Essa però non permette di asportare dalle acque di rifiuto domestiche che una parte delle sostanze da esse convogliate. Le materie organiche finemente suddivise o disciolte nelle acque non sono trattate dagli impianti di chiarificazione e, se gli scoli sono immessi in acque aperte insufficienti per una efficace diluizione e per l'esplicarsi di quel processo naturale detto autodepurazione delle acque, si verificano a valle dell'immissione inconvenienti che pregiudicano la salubrità e la pescosità delle acque aperte (ed anche la salubrità delle acque del sottosuolo). Per ottenere una depurazione sufficiente è quindi necessario un ulteriore processo depurativo, successivo a quello meccanico, detto di depurazione biologica. Questa consiste essenzialmente nel trattamento delle acque chiarificate mediante l'azione combinata dell'ossigeno dell'aria e di microorganismi specifici, con impianti di struttura e dimensioni particolari, al fine di riprodurre, con maggiore rapidità ed efficacia, il naturale processo di autodepurazione delle acque aperte dalle sostanze organiche che le inquinano.

La depurazione delle acque di rifiuto degli abitati (quindi con prevalenza delle acque di rifiuto domestiche) può avvenire in modo razionale, e con tutte le garanzie d'efficacia, unicamente con impianti cosiddetti collettivi, ossia con installazioni di trattamento delle acque cloacali situate allo sbocco delle fognature comunali nelle acque aperte. Gli impianti collettivi di depurazione permettono pure di ovviare alla posa ed alla costruzione di singoli impianti privati per gli allacciamenti alle fognature pubbliche, impianti che richiedono notevoli oneri causati anche dalla necessità della periodica manutenzione (pulitura) degli impianti stessi.

La costruzione di impianti collettivi di depurazione presuppone tuttavia lo sviluppo sistematico delle reti di fognatura, le quali, in quanto sia tecnicamente possibile, devono tendere ad un recapito unico delle acque di rifiuto.

D'altra parte, siccome è dimostrato che il costo specifico per capo abitante degli impianti collettivi di depurazione e le spese del loro esercizio diminuiscono con l'aumentare del numero degli abitanti interessati, laddove le condizioni topografiche permettono la costruzione di collettori intercomunali per il collegamento delle reti di fognatura di singoli comuni deve essere attuato il consorzio di più comuni per la costruzione di una stazione consortile di trattamento delle acque di rifiuto che interessi un comprensorio il più esteso possibile.

Nel nostro Cantone, nell'ambito di un'azione promossa dallo Stato in base all'art. 118 bis della legge sanitaria, sono stati istituiti vari consorzi regionali obbligatori, con la partecipazione dello Stato, per lo studio, la progettazione e la costruzione di impianti collettivi di canalizzazione e di depurazione delle acque di rifiuto di diversi agglomerati urbani, che creano nei fiumi e nei laghi preoccupanti alterazioni delle acque aperte con gravi ripercussioni per l'igiene, la piscicoltura, l'estetica del paesaggio e l'economia turistica delle zone interessate.

Con le risoluzioni governative del 4 febbraio 1959 e dell'8 gennaio 1962 è stato costituito tra i comuni della zona di Lugano e dintorni e lo Stato del Cantone Ticino, un consorzio obbligatorio per lo studio, la costruzione e l'esercizio di un impianto collettivo di depurazione meccanico-biologica delle acque residuali dei comuni interessati.

Consorzi analoghi sono stati successivamente costituiti tra i comuni che scaricano le acque nel laghetto di Muzzano (ris. gov. 24 luglio 1959), tra quelli di Chiasso e dintorni (ris. gov. 31 luglio 1959), di Locarno e dintorni (ris. gov. 14 giugno 1960) e infine di Mendrisio e dintorni (ris. gov. 21 ottobre 1960), consorzio quest'ultimo tendente al risanamento del torrente Laveggio, già profondamente alterato dalle acque nere degli abitati e dagli scoli industriali.

L'inserimento nella pianificazione regionale dell'azione di risanamento delle acque su base consorziale assume un significato viepiù notevole nell'ambito dell'auspicato coordinamento degli sviluppi residenziali, industriali e turistici con le esigenze ad essi concomitanti poste ai pubblici servizi di approvvigionamento idrico e di evacuazione delle acque di rifiuto.

Il progetto di legge stabilisce l'obbligo dei comuni di provvedere alla depurazione delle acque di rifiuto convogliate dalle fognature pubbliche, tenendo conto dei criteri direttivi di un piano generale di canalizzazione, che essi sono tenuti ad allestire in forza della legge stessa. L'allestimento di piani generali di canalizzazione è d'altronde condizione sine qua non per la richiesta dei sussidi federali.

I Comuni devono peraltro aggiornare i regolamenti di fognatura alle esigenze della depurazione delle acque ed eseguire le opere di fognatura e di tombinatura secondo un piano direttore da approvare dalla autorità dipartimentale. Ciò richiede ovviamente che, non solo i Comuni, ma anche lo Stato, nell'esecuzione di opere di tombinatura-fognatura, tenga conto delle esigenze dei piani generali di canalizzazione comunali e in particolar modo di quelle della depurazione delle acque su base collettiva e regionale.

5. Disposizioni finanziarie

L'art. 118 bis della legge sanitaria 18. 11. 1954 recita « il Cantone promuove lo studio e la costruzione di impianti destinati a proteggere le acque dall'inquinamento. I Comuni contribuiranno al finanziamento secondo le loro possibilità economiche. Eventuali sussidi federali vanno a degrafo della spesa complessiva ».

In base a tale disposizione lo Stato ha finora assunto, sotto forma di anticipo ai consorzi, le spese per gli studi specialistici aventi per scopo la ricerca delle soluzioni che tecnicamente ed economicamente meglio permettessero il raggiungimento delle finalità perseguite dai consorzi regionali. Il proseguimento dei lavori dei consorzi, l'avvio di analoghe iniziative in tutte le zone in cui il consorzio sia tecnicamente ed economicamente possibile, il risanamento di numerose situazioni attinenti all'evacuazione delle acque residuali di singoli abitati, richiedono ingenti oneri finanziari derivanti dalla speciale natura degli impianti e dalle difficoltà tecniche.

Va peraltro osservato che finora il sussidiamento di singoli impianti di depurazione comunali è avvenuto in base a criteri stabiliti nell'ambito dell'azione di risanamento del suolo e dell'abitato negli anni 1955 e 1956. Tali criteri, precedenti alle norme sulla protezione delle acque, si sono rivelati inadeguati, in quanto i Comuni, di fronte al maggior onere derivante dall'ossequio delle nuove norme, hanno per lo più attuato soluzioni economiche a tutto scapito dell'efficacia degli impianti di depurazione.

Il problema del finanziamento delle opere di depurazione delle acque residuali è già stato, in campo federale, trattato in sede parlamentare, ed anche la deputazione ticinese alle Camere ebbe ad occuparsene nell'autunno del 1960. Le disposizioni della legge federale del 16 marzo 1955 sulla protezione delle acque dall'inquinamento e quelle dell'ordinanza di esecuzione del 28 dicembre 1956 relative al sussidiamento federale si sono fin dall'inizio rivelate assolutamente inadeguate alle reali esigenze della salvaguardia del patrimonio idrico del paese. L'incertezza dovuta ad interpretazioni spicose delle disposizioni in questione favorì l'inerzia del Cantone e dei Comuni nell'avviare la realizzazione di opere già progettate.

In data 2 febbraio 1962 il Consiglio federale modificava l'art. 7 dell'ordinanza di esecuzione della legge federale e le modalità di sussidiamento stabilendo l'attribuzione dei sussidi con effetto retroattivo al 1. gennaio 1957, nella misura dal 10 al 35 % a seconda del costo specifico degli impianti e della quota di imposta per la difesa nazionale delle persone fisiche e morali dei Comuni.

Quanto più sfavorevole è il rapporto tra questi due fattori tanto più elevato è il sussidio. Possono però usufruire del sussidio unicamente quei Comuni la cui quota IDN è inferiore al 130 % della media nazionale (per il 10.mo periodo : 59,29) e per i quali il costo specifico degli impianti sussidiabili (riferito ad ogni litro al secondo di deflusso delle acque di rifiuto in tempo secco) supera i Fr. 15.000,— (in base all'indice dei costi di costruzione del 1960).

Il sussidio è subordinato alla concessione da parte del Cantone di una prestazione pari, per i Cantoni finanziariamente medi, ai quattro quinti del sussidio federale.

Il programma di risanamento su base consortile per il nostro Cantone prevede già, unicamente per quanto concerne i consorzi, un impegno di 40 - 45 milioni di franchi per i prossimi 15 - 20 anni, ciò che, considerato il carattere aleatorio del sussidiamento federale, ripropone in tutta la sua urgenza, il problema del sussidiamento cantonale delle opere tendenti alla salvaguardia delle acque.

Il progetto legislativo stabilisce, in sostituzione dell'art. 118 bis della legge sanitaria, i criteri basilari per la concessione dei sussidi per lo studio e la costruzione delle opere di depurazione o comunque richieste dalle necessità dell'epurazione (collettori di adduzione, ecc.), nonchè per altri impianti che realizzano le finalità perseguite dalla protezione delle acque ed in particolar modo l'eliminazione razionale dei rifiuti.

E' evidente che l'oneroso impegno finanziario del Cantone dovrà essere distribuito nel tempo per cui si dovrà prevedere un programma di investimenti, osservando il grado di urgenza delle opere di depurazione nel Cantone.

Dovrà, d'altra parte, essere cura e preoccupazione dell'Autorità cantonale di sollecitare l'iniziativa e l'impegno dei Comuni laddove si manifesti la necessità e l'urgenza di provvedere alla depurazione delle acque.

6. Grado di urgenza delle opere di depurazione nel Cantone

Al fine di dare un quadro a titolo squisitamente indicativo dello sviluppo demografico, del grado di urgenza per le opere di depurazione meccanica e meccanico-biologica del nostro Cantone, vi presentiamo la seguente tabella :

Tabella degli aumenti della popolazione e costo degli impianti secondo il grado d'urgenza per depurazione meccanica, e meccanica-biologica nel Cantone Ticino

Importi primitivi ed importi odierni (tra parentesi, aumento circa del 30-40 %).


Con la costituzione dei Consorzi di Lugano, Chiasso, Mendrisio e Locarno, regioni assegnate ad un grado d'urgenza inferiore possono passare a quello superiore e questo per ragioni pratiche ed economiche.

URGENZA I GRADO


Paese	pop. 1950	pop. 2020	Costo imp.	Costo imp.
			dep. mecc. + terr. Fr.	dep. mecc. + biol. + terr. Fr.
Lugano	18.122	40.000		
Massagno	2.304	5.000		
Castagnola	2.926	6.500		
Viganello	2.163	4.700		
		56.200	1.920.000	4.830.000
<i>Importo odierno :</i>			(2.688.000)	(6.762.000)

<i>Paese</i>	<i>pop. 1950</i>	<i>pop. 2020</i>	<i>Costo imp. dep. mecc. + terr. Fr.</i>	<i>Costo imp. dep. mecc. + biol. + terr. Fr.</i>
Locarno	7.767	17.000		
Muralto	2.673	5.800		
Minusio	2.771	6.000		
Gordola	648	1.400		
Brione	349	700		
		<u>34.000</u>	1.225.000	3.115.000
<i>Importo odierno :</i>			(1.715.000)	(4.361.000)
Bellinzona	12.060	26.000		
Giubiasco	3.311	7.000		
Dintorni		8.000		
		<u>41.000</u>	1.390.000	3.705.000
<i>Importo odierno :</i>			(1.946.000)	(5.187.000)
Chiasso	5.744	12.500		
Dintorni		8.500		
		<u>21.000</u>	798.000	2.044.000
<i>Importo odierno :</i>			(1.117.200)	(2.862.000)
Totale I grado d'urgenza			<u>5.333.000</u>	<u>13.694.000</u>
<i>Importo odierno :</i>			(7.466.200)	(19.172.000)
URGENZA II GRADO				
Bodio	935	2.057	131.000	365.000
Biasca	2.888	6.340	313.000	835.000
Brissago	1.831	4.248	228.000	620.000
Ascona	2.923	6.430	313.000	835.000
Taverne	741	1.630	119.000	325.000
Melide	775	1.705	124.000	340.000
Mendrisio	4.602	10.124	440.000	1.135.000
			<u>1.668.000</u>	<u>4.455.000</u>
Totale II grado d'urgenza			1.668.000	4.455.000
<i>Importo odierno :</i>			(2.335.200)	(6.237.000)
URGENZA III GRADO				
Airolo	1.848	4.065	220.000	600.000
Faido	1.173	2.580	152.000	427.000
Acquarossa				
Bignasco	186	409	80.000	223.000
Maggia	450	990	85.000	228.000
Rivera	879	1.933	125.000	354.000
Tesserete	581	1.278	88.000	240.000
Bissone	397	873	85.000	228.000
Maroggia	577	1.269	88.000	240.000
Riva S. Vitale	1.166	2.565	152.000	427.000
Capolago	527	1.159	120.000	338.000
Balerna	2.625	5.775	292.000	782.000
Vacallo	1.434	3.154	185.000	501.000
Stabio	1.796	3.951	220.000	600.000
			<u>1.892.000</u>	<u>5.188.000</u>
Totale III grado d'urgenza			1.892.000	5.188.000
<i>Importo odierno :</i>			(2.648.800)	(7.263.200)

Indice medio dei costi di costruzione fino al 1975 (curva prudentiale).



Costi totali impianti di depurazione nel Ticino, base 1952, in fr/ab, M (meccanica), M + B (meccanica + biologica) senza terreno.



Quale urgenza di I grado intendiamo quegli impianti che necessitano di essere risolti entro il 1960 - 1965, di II grado quelli tra il 1965 - 1970.

E' da osservare che la tabella dà i costi degli impianti di depurazione compreso il costo del terreno valutato a Fr. 10,— al m² (prezzo 1952) (Oggi Fr. 30,—).

7. Commento al disegno di legge

Il disegno di legge merita, per la sua importanza e complessità, un commento particolare ai singoli articoli :

L'art. 1 delimita il campo di applicazione e nel contempo lo configura quale legge di applicazione della legge federale, completata da speciali norme integrative. Nel merito non sarà inopportuno ricordare che l'art. 1 della legge federale estende il campo di applicazione della legge stessa a tutte le acque, siano esse superficiali o sotterranee, naturali o artificiali, pubbliche o private, comprese le sorgenti.

Gli articoli 2, 3 e 4 sono mere disposizioni d'ordine giurisdizionale, rinviate dalla legislazione federale alla competenza cantonale. In particolare, l'Autorità esecutiva comunale è perentoriamente chiamata ad esercitare funzioni di polizia per far rispettare, nell'ambito territoriale, le prescrizioni legali e regolamentari.

L'art. 5 rispetta la normale prassi amministrativa in materia di ricorso, chiamando a decidere quale ultima istanza cantonale il Consiglio di Stato, con riserva del ricorso al Tribunale federale.

Con il capo II si afferma il principio programmatico di un coordinamento e di una pianificazione intercomunale e regionale (art. 9). E' indubbio che tutto il problema della depurazione delle acque non può essere risolto, per la maggior parte dei Comuni ticinesi, nella limitata giurisdizione comunale, sia per ragioni d'ordine tecnico sia, soprattutto, per motivi finanziari. Si rende, in genere, necessaria una organica soluzione a carattere regionale che deve essere necessariamente curata e supervisionata dalla competente Autorità cantonale, per evitare soluzioni irrazionali, tecnicamente imperfette o finanziariamente onerose.

Posto, con l'art. 7, l'obbligo ad ogni Comune di provvedere alla depurazione delle acque di rifiuto, si richiede pure che lo stesso abbia a regolamentare la materia, accanto a quella delle fognature.

Occorre, inoltre, che il Comune allestisca un piano generale di canalizzazione, condizione, questa, necessaria per poter ottenere i sussidi federali (art. 7 cpv. 10, lett. a OF).

La necessità di evitare ogni e qualsiasi inquinamento delle acque aperte pre-suppone l'esigenza di una ordinata vigilanza da parte del Dipartimento competente sia per quanto riguarda i luoghi di evacuazione delle acque di rifiuto sia per quanto riguarda l'immissione delle stesse nelle acque aperte (articoli 10 e 11).

Le soluzioni definitive con impianti regionali di depurazione meccanica e biologica imporranno la revoca di autorizzazioni a carattere necessariamente provvisorio per cui è legalmente riservata la facoltà di annullare quest'ultime qualora si adotteranno misure definitive (art. 12).

Impianti collettivi: nella parte introduttiva è data ampia spiegazione del funzionamento degli impianti collettivi. Laddove una soluzione del genere fosse impropria o impossibile, vale l'obbligo ai privati di costruire impianti singoli. Per mantenere efficienti gli impianti privati di depurazione i Comuni dovranno provvedere a creare un servizio comunale di manutenzione (art. 16) le cui spese sono a carico degli interessati.

Il capo V sancisce il principio, già affermato in altre leggi, del consorzio di Comuni per l'esecuzione di opere di pubblica utilità.

E' innegabile che le rigorose disposizioni di questa legge — giustificate dall'assoluta necessità di proteggere le acque da ogni inquinamento a salvaguardia della salute pubblica — impongono ai Comuni seri impegni finanziari. Il Cantone soccorre i Comuni, a lato della Confederazione, concedendo larghi sussidi (capo VI) nella misura del 10% - 50% della spesa di preventivo a seconda del genere delle opere in questione (art. 22).

Non solo le costruzioni sono sussidiate ma pure l'acquisto del terreno (lett. b), gli studi ed i progetti degli impianti (lett. c), i mezzi meccanici di svuotatura e di trasporto (lett. d).

Riportato in questa sede legislativa anche il sussidiamento delle opere di trasformazione e di distruzione dei rifiuti — propriamente a nostro parere — per incitare i Comuni ad eliminare una delle fonti più serie di inquinamento delle acque dei nostri ruscelli, dei nostri fiumi o dei nostri laghi rappresentate dal deposito lungo le rive o nei corsi d'acqua stessi.

Il Consiglio di Stato dovrebbe essere competente (art. 24) a concedere sussidi fino ad un importo di Fr. 100.000,—; oltre questa cifra il Gran Consiglio. Ciò permetterebbe il rapido disbrigo delle domande per il sussidiamento di opere di modesta importanza finanziaria (Fr. 200.000 - 1.000.000).

Il capitolo VII, tra le misure coercitive introduce la facoltà, importante, della esecuzione coattiva o se del caso da parte del Comune o del Cantone dei provvedimenti ordinati. La legge federale autorizza infatti i Cantoni a decidere tale modalità che di fatto permetterà di superare il comportamento passivo delle persone tenute all'esecuzione dei lavori ordinati (art. 12 della legge federale).

Le multe (art. 26) vanno fino a un massimo di Fr. 20.000,— quando la contravvenzione è commessa intenzionalmente, fino a Fr. 5.000,— per negligenza o imprudenza. La prescrizione è quinquennale. Questi limiti sono stabiliti dalla legge federale (art. 15); riteniamo giustificato che alla multa non sia applicabile la riduzione per mancato ricorso.

La norma transitoria di cui all'art. 27 è importante quando si pensi che lavori di mole e finanziariamente rilevanti sono stati intrapresi dal consorzio di depurazione delle acque di Chiasso, mentre studi di carattere generale sono già stati avviati da altri consorzi che meritano il contributo finanziario dello Stato.

8. Conclusioni

Tenuto conto delle cause d'inquinamento, dell'incidenza sulle stesse degli incrementi demografici edilizi industriali artigianali agricoli, della motorizzazione, dell'aumento costante del consumo di acqua, dell'alterazione nelle acque profonde e nelle acque di superficie, che rendono problematico l'uso dell'acqua ai fini alimentari, igienici, piscicoli, industriali, l'intervento del legislatore con strumenti di legge idonei ed efficaci, che permettano di prevenire l'inquinamento e di progettare opere di risanamento, è quanto mai giustificato.

Di fronte alle vigenti norme di legge, insufficienti, il proposto disegno legislativo :

- fissa e distingue le competenze,
- definisce peculiarmente l'oggetto della protezione delle acque e il campo di applicazione,
- stabilisce le modalità per l'evacuazione delle acque di rifiuto,
- indica i criteri dell'opera di depurazione,
- consente l'istituzione dei consorzi,
- garantisce il concorso finanziario dello Stato in forma di sussidiamento,
- autorizza la retroattività a contare dal 1. gennaio 1962 nella concessione degli aiuti finanziari,
- permette l'esecuzione coattiva delle opere,
- prevede gli strumenti coercitivi.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :
A. Pellegrini

p. o. Il Cancelliere :
Beati

LEGGE

d'applicazione della legge federale del 16 marzo 1955 sulla protezione delle acque dall'inquinamento

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

richiamata la legge federale sulla protezione delle acque dall'inquinamento del 16 marzo 1955 (qui abbreviata : legge federale) e l'ordinanza corrispondente del 28 dicembre 1956 (qui abbreviata : ordinanza federale);

visto il messaggio 28 febbraio 1964 n. 1192 del Consiglio di Stato,

decreta:

Capo I.

NORME GENERALI — AUTORITÀ COMPETENTI

Art. 1.

**Campo
d'applicazione**

¹La presente legge disciplina la protezione delle acque dall'inquinamento.

²Essa integra le disposizioni della legge e dell'ordinanza federale sulla materia.

Art. 2.

**Autorità
competenti :**

a) **Autorità
cantonale**

¹Il Consiglio di Stato designa il Dipartimento competente dell'esecuzione delle misure previste dalle norme federali e dalla presente legge.

²Il Dipartimento, in particolare :

- a) stabilisce il grado di purezza delle acque di rifiuto, secondo l'art. 2, secondo cpv. della legge federale ;
- b) concede le autorizzazioni secondo l'art. 3, primo e secondo cpv. della legge federale ;
- c) prescrive i provvedimenti e fissa i termini giusta l'art. 3, terzo cpv. e l'art. 4 quinto cpv. della legge federale ;
- d) esercita la vigilanza sui Municipi in materia di protezione delle acque.

Art. 3.

b) **Servizio tecnico
cantonale**

Il Consiglio di Stato designa il servizio tecnico di protezione delle acque giusta l'art. 3 dell'ordinanza federale.

Art. 4.

c) **Municipi**

¹I Municipi esercitano funzioni di polizia locale in materia di protezione delle acque dall'inquinamento.

²Essi sono tenuti a far rispettare le prescrizioni legali e regolamentari in materia di protezione delle acque, e a denunciare

al Dipartimento ogni violazione delle norme federali o della presente legge che si verificasse nella giurisdizione comunale.

Art. 5.

¹ Tutte le decisioni dei Municipi e del Dipartimento in applicazione delle norme federali o della presente legge possono essere impugnate entro quindici giorni mediante ricorso al Consiglio di Stato: la procedura è retta dalle norme della legge sulla procedura per le cause amministrative.

d) Ricorsi

² Contro le decisioni del Consiglio di Stato in esecuzione della legge federale è ammesso il ricorso giusta l'art. 14 della legge medesima.

Capo II.

COMPITI PARTICOLARI DEI COMUNI

Art. 6.

Ogni Comune è tenuto a emanare un regolamento sulle fognature e sulla depurazione delle acque. Il regolamento stabilisce le norme sull'evacuazione e la depurazione delle acque di rifiuto, e degli altri residui solidi, liquidi o gassosi di qualsiasi natura, a complemento di quelle previste dalle norme federali e della presente legge.

Regolamenti comunali

Art. 7.

Ogni Comune deve provvedere alla depurazione delle acque di rifiuto raccolte dalle canalizzazioni pubbliche comunali.

Impianti comunali di depurazione

Art. 8.

¹ Ogni Comune allestisce un piano generale di canalizzazione, il progetto di esecuzione e il piano di finanziamento dell'impianto di depurazione.

Piano generale di canalizzazione - Progetti di esecuzione degli impianti di depurazione

² I piani e i progetti di cui al precedente capoverso diventano esecutivi con la loro approvazione da parte del Dipartimento.

Art. 9.

¹ Nell'esecuzione dei compiti di cui agli art. 7 e 8 i Comuni devono tener conto delle esigenze di coordinamento o della pianificazione nell'ambito intercomunale o regionale.

Coordinamento intercomunale o regionale

² Il Dipartimento interviene per consigliare o imporre ai Comuni le misure opportune o indispensabili a tale scopo.

Capo III.

EVACUAZIONE DELLE ACQUE DI RIFIUTO

Art. 10.

¹ L'evacuazione delle acque di rifiuto o di altri residui solidi, liquidi o gassosi dev'essere fatta nei luoghi stabiliti dal Municipio e autorizzati dal Dipartimento.

Evacuazione delle acque di rifiuto o di altri residui

² Il Dipartimento può inoltre imporre i modi dell'evacuazione.

Art. 11.

**Immissione di
acque di rifiuto
o d'altri residui**

¹ L'immissione delle acque di rifiuto o di altri residui secondo l'art. 3, primo cpv. della legge federale, dev'essere autorizzata preventivamente dal Dipartimento.

² La domanda d'autorizzazione dev'essere presentata al Municipio del luogo in cui è prevista l'immissione; questi trasmette la domanda al Dipartimento con il suo avviso.

Art. 12.

**Modificazione
o revoca delle
autorizzazioni**

Le autorizzazioni dipartimentali possono essere modificate o revocate in ogni tempo quando si presentino circostanze diverse da quelle che hanno giustificato l'autorizzazione, in particolare quando gli impianti di deposito, di raccolta o di incanalamento autorizzati possano essere collegati a un collettore pubblico.

Art. 13.

**Tasse e rimborso
delle spese**

L'autorizzazione dipartimentale giusta l'art. 11 è soggetta a una tassa dell'importo massimo di Fr. 200,— e al rimborso delle spese causate.

Capo IV.

IMPIANTI DI DEPURAZIONE

Art. 14.

Impianti collettivi

¹ La depurazione delle acque di rifiuto deve avvenire di regola mediante impianti collettivi, salvo casi speciali autorizzati dal Dipartimento.

² Le acque di rifiuto provenienti da diversi immobili devono essere depurate di regola mediante un unico impianto.

Art. 15.

Impianti privati :
a) In generale

Le acque di rifiuto che non possono essere incanalate verso un impianto collettivo di depurazione devono essere depurate mediante un impianto privato.

Art. 16.

b) **Vigilanza e
manutenzione**

¹ Il Municipio vigila sul funzionamento degli impianti privati di depurazione.

² Il servizio di manutenzione degli impianti stessi spetta al Comune.

Art. 17.

c) **Spese**

Le spese causate dalla costruzione di impianti privati di depurazione o da impianti imposti dal Dipartimento in virtù dell'art. 3, cpv. secondo della legge federale, come pure le spese di manutenzione degli impianti medesimi sono a carico degli interessati.

Art. 18.

Requisiti tecnici

Il regolamento d'applicazione della legge fissa in particolare i requisiti tecnici per gli impianti di depurazione.

Capo V.

CONSORZIAMENTO

Art. 19.

Il Consiglio di Stato, d'ufficio o a domanda di uno o più Comuni, può decretare la costituzione di consorzi intercomunali per :

Costituzione di consorzi intercomunali

- a) l'allestimento o l'esecuzione di piani generali di canalizzazione ;
- b) la costruzione di impianti collettivi di depurazione delle acque di rifiuto ;
- c) l'istituzione o l'esercizio di servizi di manutenzione degli impianti medesimi.

Capo VI.

SUSSIDIAMENTO

Art. 20.

Il Cantone assegna ai Comuni sussidi ordinari, commisurati alla loro capacità finanziaria, per lo studio di progetti o per la costruzione di impianti di canalizzazione o di depurazione delle acque di rifiuto.

Sussidi :
a) **ordinari**

Art. 21.

Il Cantone può assegnare ai Comuni sussidi straordinari per altri impianti, destinati particolarmente all'eliminazione dei rifiuti nella misura in cui gli impianti stessi contribuiscano alla protezione delle acque dall'inquinamento.

b) **straordinari**

Art. 22.

I sussidi sono concessi :

- a) per gli studi e la costruzione dei collettori principali di adduzione delle acque all'impianto di depurazione e di scarico da quest'ultimo, degli impianti di pompatura e di sollevamento, degli scarichi di piena, delle opere di trasformazione di canalizzazioni a sistema misto in canalizzazioni a sistema separato, da un minimo del 10 % a un massimo del 30 % della spesa di preventivo ;
- b) per l'acquisto del terreno destinato alla costruzione degli impianti di depurazione, da un minimo del 10 % a un massimo del 30 % del prezzo d'acquisto ;
- c) per gli studi e la costruzione degli impianti di depurazione e di eliminazione dei fanghi, da un minimo del 20 % a un massimo del 40 % della spesa di preventivo ;
- d) per l'acquisto di mezzi meccanici di vuotatura e di trasporto, da un minimo del 10 % a un massimo del 30 % della spesa di preventivo ;
- e) per gli studi e la costruzione degli impianti di trasformazione o di distruzione dei rifiuti, da un minimo del 25 % a un massimo del 50 % della spesa di preventivo.

Spese sussidiabili

Art. 23.

**Requisiti
delle domande
di sussidio**

Il regolamento di applicazione della legge fissa i modi di presentazione delle domande di sussidio e la documentazione necessaria.

Art. 24.

**Autorità
competenti
ad assegnare
i sussidi**

I sussidi sono assegnati dal Consiglio di Stato per una somma fino a Fr. 100.000,—, e dal Gran Consiglio per somme superiori.

Capo VII.

MISURE COERCITIVE — NORME PENALI — DISPOSIZIONI
TRANSITORIE, ABROGATIVE E FINALI

Art. 25.

Misure coercitive

In virtù dell'art. 12 della legge federale i provvedimenti ordinati in applicazione delle norme federali o della presente legge possono essere eseguiti coattivamente; se del caso, i provvedimenti ordinati possono essere eseguiti dal Comune, rispettivamente dal Cantone, a spese di chi vi era tenuto.

Art. 26.

Multe

¹Le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge, alle prescrizioni esecutive e alle singole decisioni emanate in virtù di essa o delle norme federali sono passibili della multa prevista dall'art. 15 della legge federale.

²La multa è inflitta dal Dipartimento conformemente alle disposizioni della procedura in materia di contravvenzioni attribuite per il giudizio ad Autorità amministrative cantonali.

³In nessun caso è applicabile la riduzione della multa per mancato ricorso.

Art. 27.

Norma transitoria

I sussidi di cui agli art. 20 e seguenti della presente legge sono assegnati per l'acquisto dei terreni, lo studio dei progetti per gli impianti in genere eseguiti dopo il 1. gennaio 1962.

Art. 28.

Norma abrogativa e finale

¹Sono abrogati gli art. 118 e 118 bis della legge sanitaria del 18 novembre 1954 e ogni norma contraria o incompatibile con la presente.

²Decorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum e dopo l'approvazione del Consiglio federale la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi: essa entra immediatamente in vigore.